



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Decreto interdirigenziale recante

“Determinazione dei requisiti di solidità patrimoniale, del quadro informativo minimo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali delle società concessionarie del gioco pubblico esercitato e raccolto non a distanza, e dei requisiti di affidabilità onorabilità, professionalità e indipendenza posseduti dagli amministratori, dal presidente e dai procuratori delle società concessionarie stesse”

Il Direttore Generale

dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

e

il Ragioniere Generale dello Stato

VISTO il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo ed, in particolare, l'articolo 25, comma 2, recante disposizioni in merito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che, nell'ambito della gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi, prevede l'emanazione della relativa disciplina ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 383 del 2001, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, concernente il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

VISTA la legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)";

VISTO, in particolare, il comma 77 dell'articolo 1 della citata legge 13 dicembre 2010, n. 220 nel quale è previsto che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia senza indugio l'aggiornamento dello schema – tipo della convenzione accessiva alle concessioni per l'esercizio e la raccolta non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica, dei giochi

pubblici per assicurare il corretto equilibrio degli interessi pubblici e privati nell'ambito dell'organizzazione e della gestione dei giochi pubblici, tenuto conto del monopolio statale in materia di giochi, nonché nel rispetto dei principi anche dell'Unione europea, in materia di selezione concorrenziale validi per il settore, concorrendo altresì a consolidare i presupposti della migliore efficienza ed efficacia dell'azione di contrasto della diffusione del gioco irregolare o illegale in Italia, della tutela dei consumatori, in particolare minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi;

VISTO, in particolare, il comma 78 dell'articolo 1 della citata legge 13 dicembre 2010, n. 220 nel quale è previsto che l'aggiornamento di cui al comma 77 è orientato in particolare all'obiettivo di selezionare concessionari che, dovendo dichiarare in ogni caso in sede di gara i dati identificativi delle persone, fisiche o giuridiche, che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione al loro capitale o patrimonio superiore al 2 per cento, siano dotati almeno dei requisiti di cui alla lettera a), nonché assicurino il rispetto degli obblighi di cui alla lettera b) del medesimo comma;

VISTO, in particolare, il comma 79 dell'articolo 1 della citata legge 13 dicembre 2010, n. 220 nel quale è previsto che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, i soggetti concessionari ai quali sono già consentiti l'esercizio e la raccolta non a distanza dei giochi pubblici sottoscrivono l'atto di integrazione della convenzione accessiva alla concessione occorrente per adeguarne i contenuti ad alcuni principi di cui al citato comma 78;

VISTO, da ultimo, il comma 80 dell'articolo 1 della citata legge 13 dicembre 2010, n. 220 nel quale è previsto, tra l'altro, che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito delle proprie attribuzioni, irroga, salvo che il caso costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte del concessionario alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie.

Emanano il seguente decreto interdirigenziale:

Articolo 1
Nomenclatore

1. I termini in grassetto contenuti nel presente documento assumono il significato indicato a fianco di ciascuno di essi. I termini sottolineati devono intendersi riferiti al modello di Stato Patrimoniale previsto dall'articolo 2424 del Codice Civile.

- 1) **Attività correnti** indicano le disponibilità liquide e le immobilizzazioni finanziarie esigibili nell'esercizio in corso;
- 2) **Attività fisse** indicano le immobilizzazioni;
- 3) **Capitale netto** indica la differenza tra l'attivo ed il passivo;
- 4) **Capitale proprio** indica il valore dei conferimenti dei soci, è costituito da capitale di apporto e capitale di risparmio, al netto di perdite d'esercizi precedenti;
- 5) **Mezzi di terzi** indicano i debiti a breve, medio e lungo termine;
- 6) **Passività correnti** indicano debiti che si prevede di ripagare entro l'anno;
- 7) **Passività fisse** indicano i finanziamenti a titolo di credito a medio e lungo termine concessi da terzi;
- 8) **Passività totali** indicano la somma delle passività correnti e delle passività fisse;

- 9) **Posizione finanziaria netta** indica la differenza tra i debiti finanziari (debiti verso banche, obbligazioni, ecc.) e le disponibilità liquide (cassa, banche, titoli e crediti finanziari).

Articolo 2

Oggetto

1. Le disposizioni del presente decreto definiscono, con riferimento alle società concessionarie del gioco pubblico esercitato e raccolto non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica, il quadro informativo minimo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali.

2. Con riferimento alle società concessionarie del gioco pubblico esercitato e raccolto non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica, costituite in forma giuridica di società di capitali, sono, altresì, definiti:

- a) i requisiti di solidità patrimoniale;
- b) i requisiti di affidabilità, onorabilità, professionalità e indipendenza che devono essere posseduti dagli amministratori, dal presidente e dai procuratori.

3. Per i valori di cui al comma 2, lettera a) si fa riferimento alle grandezze contabili indicate dalle società concessionarie nella redazione dei bilanci di esercizio.

Articolo 3

Quadro informativo minimo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali delle società concessionarie del gioco pubblico esercitato e raccolto non a distanza

1. Il quadro informativo minimo, di cui all'articolo 2, comma 1, dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali delle società concessionarie del gioco pubblico esercitato e raccolto non a distanza si compone delle seguenti voci:

- a) dati economici: valore della produzione, ricavi; costi della produzione, proventi e oneri finanziari, rettifiche di valore di attività finanziarie, proventi e oneri straordinari, imposte, utile o perdita di esercizio;
- b) dati finanziari: attività fisse, attività correnti, attività totali, passività fisse, passività correnti, passività totali, capitale netto, capitale proprio, capitale investito, mezzi di terzi, disponibilità liquide, fondi, ratei e risconti attivi, ratei e risconti passivi;
- c) dati tecnici: operatore di rete, ubicazione del Centro Elaborazione Dati, disponibilità del Centro Elaborazione Dati in esclusiva o in condivisione con altri soggetti;
- d) dati gestionali: contatti e riferimenti; livelli di servizio, anagrafica dei titolari degli esercizi dove si commercializza il gioco, altre attività, sedi estere.

2. Le società concessionarie del gioco pubblico esercitato e raccolto non a distanza trasmettono, mediante l'utilizzo delle apposite funzionalità rese disponibili nell'area del sito internet dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato riservata ai concessionari, con cadenza annuale, i dati economici, finanziari, tecnici e gestionali, comunicando trimestralmente ogni variazione relativa ai dati economici e finanziari e tempestivamente ogni variazione relativa ai dati tecnici ed a quelli gestionali.

3. In caso di mancata trasmissione dei dati o in caso di trasmissione di dati non veritieri è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore nel minimo a euro 500 e non superiore nel massimo a euro 1.500, per la quale non è ammesso quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Articolo 4
Requisiti di solidità patrimoniale

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 78, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il possesso di una adeguata solidità patrimoniale da parte delle società concessionarie del gioco pubblico esercitato e raccolto non a distanza, costituite in forma giuridica di società di capitali, è valutato da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sulla base dei sotto elencati requisiti di cui alla lettera a), comma 2, dell'articolo 2:

- a) indice di elasticità dell'attivo;
- b) indice di elasticità del passivo;
- c) indice di copertura delle immobilizzazioni;
- d) indice di autonomia finanziaria;
- e) rapporto di indebitamento;
- f) idonea patrimonializzazione del soggetto controllante.

2. Le società concessionarie del gioco pubblico esercitato e raccolto non a distanza, costituite in forma giuridica di società di capitali, in occasione della consegna del bilancio d'esercizio all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, trasmettono altresì una schematica relazione illustrativa dei valori dei suddetti indici, calcolati con riferimento alle poste indicate nel bilancio stesso.

3. La consegna, anche telematica, del bilancio d'esercizio e della relazione illustrativa dei valori degli indici di solidità patrimoniale, avviene mediante l'utilizzo delle apposite funzionalità rese disponibili nell'area del sito internet dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato riservata ai concessionari.

Articolo 5
Indice di elasticità dell'attivo

1. L'indice di elasticità dell'attivo è inteso quale rapporto tra le attività correnti e le passività correnti ed è espresso dalla formula:

$$\frac{\text{ATTIVITÀ CORRENTI}}{\text{PASSIVITÀ CORRENTI}}$$

2. Detto rapporto deve assumere valori non inferiori a 1/2.

Articolo 6
Indice di elasticità del passivo

1. L'indice di elasticità del passivo è inteso quale rapporto tra le passività correnti e le passività totali ed è espresso dalla formula:

$$\frac{\text{PASSIVITÀ CORRENTI}}{\text{PASSIVITÀ TOTALI}}$$

2. Detto rapporto deve assumere valori non inferiori a 1/2.

